

L'evoluzione del diritto alla verità nel sistema CADU: note sul caso *Asociación Civil Memoria Activa vs. Argentina*

di Livia Mancinelli

Title: Recent developments on the right to truth in the CADU system: notes on the *Asociación Civil Memoria Activa vs. Argentina* case

Keywords: Human Rights Law; Right to the Truth; Terrorism; American Convention on Human Rights

1. – Con sentenza del 26-1-2024, relativa al caso *Asociación Civil Memoria Activa vs. Argentina*, la Corte interamericana dei diritti umani (di seguito Corte IDH o, più semplicemente, la Corte) ha riconosciuto la responsabilità dell'Argentina per diverse omissioni e violazioni legate all'attentato terroristico del luglio 1994 ai danni dell'*Asociación Mutual Israelita Argentina* (AMIA). Il caso rappresenta un avanzamento significativo nella giurisprudenza della Corte in tema di diritto alla verità, inserendosi in una consolidata scia di pronunce, che hanno contribuito a delinearne i profili e le dimensioni (cfr. *ex multis*, Corte IDH, *Caso Gelman vs. Uruguay*, 24-02-2011, [Fondo, Reparaciones y Costas], §§ 1-2; *Caso Herzog vs. Brasile*, 23-11-2018, [Fondo, Reparaciones y Costas], §§ 1-2).

Lo Stato argentino è stato ritenuto responsabile per diverse e gravi omissioni nella gestione dell'attentato del 1994 contro la sede dell'AMIA. In particolare, esso non ha rispettato l'obbligo di adottare misure adeguate a prevenire l'attacco terroristico, violando il diritto alla vita, all'integrità personale e all'uguaglianza delle vittime (artt. 4.1, 5 e 24 in relazione all'art. 1.1 della Convenzione americana sui diritti umani, CADU). I giudici di San José hanno inoltre stabilito che l'Argentina ha violato l'obbligo di condurre un'indagine tempestiva e diligente sia sull'attentato che sulle operazioni di insabbiamento successive, compromettendo il diritto delle vittime alle garanzie giudiziali e alla protezione giurisdizionale (artt. 8 e 25.1, in relazione agli artt. 1.1 e 2 CADU). È stata ulteriormente accertata la responsabilità dello Stato per non aver garantito un accesso efficace alla documentazione e alle informazioni relative all'attentato, ostacolando così un effettivo esercizio del diritto alla verità e del diritto di accesso all'informazione (artt. 13 e 25, in relazione agli artt. 1.1 e 2 CADU). Infine, l'Argentina è stata ritenuta responsabile per la violazione del diritto all'integrità personale delle vittime e dei loro familiari (art. 5 in relazione all'art. 1.1 CADU).

2. – L'attentato del 18-7-1994 contro la sede AMIA di Buenos Aires provocò la morte di 85 persone ed il ferimento di altre 151, segnando uno dei più gravi

episodi di terrorismo in Argentina (cfr. G. Chillier, *The international tactics of the AMIA Case*, *Southwest. J. Int. Law*, vol. XXV, n. 2, 2019, 236). Al fine di analizzare le condotte illecite dello Stato e il ruolo che il diritto alla verità assume in questa sentenza, appare cruciale esaminare in breve i fatti successivi all'attentato.

A seguito dell'attacco terroristico, furono avviate delle indagini per individuare i responsabili. Tuttavia, come accertato nel 2004 dal Tribunale Orale Federale n. 3 (TOF 3) e dai successivi procedimenti sul cosiddetto *encubrimiento* AMIA, queste furono caratterizzate da gravi irregolarità ed omissioni da parte delle autorità inquirenti. Diversi funzionari statali, tra cui magistrati e membri delle forze dell'ordine, agirono in modo coordinato per ostacolare l'accertamento della verità, costruendo accuse infondate (§§ 86-89). Il giudice federale Juan José Galeano dirottò le indagini verso la cosiddetta "*Conexión Local*", una pista che riconduceva la responsabilità a cittadini argentini, escludendo il coinvolgimento di attori internazionali. La "connessione locale", si basava su testimonianze ottenute illegalmente, come quella di Carlos Telleldín, pagato 400.000 dollari dalla SIDE per accusare falsamente alcuni poliziotti di Buenos Aires (§§ 86-89). In questo modo, il giudice federale trascurò delle piste investigative cruciali, come la "*pista siria*", che collegava Telleldín ad un cittadino siriano (A.K.E.). Nonostante vi fossero diverse intercettazioni telefoniche, Galeano sabotò la linea d'indagine e le registrazioni andarono perdute (§§ 169-172). Nel 2004 il TOF 3 portò alla luce suddette vicende, dichiarò la nullità dell'intero procedimento e assolse tutti gli imputati (§§ 67-69).

Solo nel 2006, l'Unità Speciale di Investigazione (UFI AMIA) identificò Hezbollah e il governo iraniano come principali responsabili dell'attentato. Nonostante i mandati di cattura internazionale, l'indagine non raggiunse mai risultati concreti (§§ 175-185).

3. – Dopo anni di azioni legali dinanzi ai tribunali interni, nel 1999 i familiari di alcune vittime presentarono una *petición* alla Commissione interamericana dei diritti umani (di seguito, la Commissione).

La Commissione accolse la petizione in deroga al requisito del previo esaurimento dei rimedi interni previsto dall'art. 46.1 CADU, invocando l'eccezione di cui al successivo comma 2, lett. (c). Nel caso di specie, rilevò che l'esaurimento dei rimedi interni potesse ritenersi superfluo a causa dei ritardi ingiustificati accumulatisi nel sistema giudiziario argentino e del mancato accertamento della verità. Inoltre, poiché la petizione era stata presentata entro il termine ragionevole di cinque anni dall'attentato, ed essendo intervenuta, nel 2005, l'ammissione formale della responsabilità da parte dello Stato, la Commissione ritenne che il requisito del previo esaurimento dei rimedi interni fosse da considerarsi ultroneo (cfr. Corte IDH, *Asociación Civil Memoria Activa vs. Argentina*, 14-07-2020, [*Admisibilidad y Fondo*], §§ 44-49).

Il riconoscimento della responsabilità internazionale da parte dell'Argentina avvenne, dunque, in due momenti: inizialmente dinanzi alla Commissione e, successivamente, mediante il Decreto n. 812/2005 del Presidente della Repubblica (§§ 16-17). Tuttavia, il procedimento davanti alla Commissione continuò per diverse ragioni. In primo luogo, essa, pur valutando positivamente l'ammissione della responsabilità da parte dello Stato, sottolineò che tale dichiarazione non comprendeva tutte le violazioni attribuite all'Argentina. In particolare, non vi era alcun riferimento esplicito alle omissioni e alle condotte di insabbiamento da parte degli agenti statali. In secondo luogo, persisteva un evidente disaccordo tra lo Stato ed i rappresentanti delle vittime con riguardo all'adeguatezza delle misure riparatorie proposte: per i familiari delle vittime, tali misure non erano da considerarsi sufficienti (§§ 19-20). Di conseguenza, il

procedimento proseguì con l'obiettivo di garantire una riparazione completa ed adeguata.

Poiché i tentativi di risolvere la controversia attraverso una soluzione amichevole percorsi per oltre 21 anni davanti alla Commissione portarono a risultati ritenuti insufficienti, il caso approdò dinanzi alla Corte IDH.

3.1. – Nella decisione in esame, i diritti alla vita e all'integrità personale, sanciti dagli artt. 4.1 e 5 CADU, rivestono un'importanza fondamentale. In virtù dell'art. 27.2 CADU, tali diritti fanno parte del "nucleo inderogabile" e, pertanto, non possono essere sospesi neppure in circostanze eccezionali, quali emergenze pubbliche, guerre o gravi minacce alla sicurezza e all'indipendenza degli Stati parti (§ 114).

Ciò detto, la Corte IDH chiarisce che il rispetto degli obblighi derivanti dagli artt. 4 e 1.1 CADU non si limita a proibire la privazione arbitraria della vita, ma impone agli Stati l'adozione di tutte le misure necessarie per proteggere e preservare la vita stessa (§§ 114-115). Sul punto, nel valutare la responsabilità dello Stato in relazione al dovere di prevenzione e garanzia, i giudici hanno applicato il cosiddetto "triplo-test" già utilizzato in precedenti casi (cfr. Corte IDH, *Caso Yarce y otras vs. Colombia*, 22-11-2016, [Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas] §183). Tale test richiede l'analisi di tre elementi fondamentali (§ 118). In primo luogo, è necessario accertare se, al momento dei fatti, esistesse un rischio reale e immediato per la vita o l'integrità personale di un individuo o di un gruppo di individui. In secondo luogo, occorre verificare se le autorità competenti fossero effettivamente a conoscenza di tale rischio o avrebbero dovuto esserlo. Infine, si deve stabilire se, nonostante la consapevolezza del rischio, le autorità abbiano omesso di adottare misure ragionevoli per prevenire o mitigare le conseguenze di tale minaccia.

In questo contesto, l'importanza del quadro fattuale in cui si sono verificati gli eventi è centrale, poiché, come ribadito dalla Corte (§§ 133-139), la conoscenza o la presunta conoscenza da parte delle autorità della situazione è determinante per valutare se un evento costituisca un rischio reale e immediato e, quindi, se fosse necessario adottare misure preventive atte a tutelare il diritto alla vita e all'integrità personale degli individui (cfr. F. Medina Ardila, *La responsabilidad internacional del Estado por actos de particulares: análisis jurisprudencial interamericano*, *Debate Interamer.*, vol. 1, 2009, 83-122). In dottrina, si ritiene che tali "considerazioni" possano trovare applicazione anche in riferimento al particolare dovere di prevenzione che incombe sullo Stato nella lotta contro il terrorismo (cfr. A. Cancado Trindade, *The Developing Case Law of the Inter-American Court of Human Rights*, *Hum. Rights Law Rev.*, vol. 3, n. 1, 2003, p. 6).

Pertanto, la Corte ha sottolineato che il terrorismo rappresenta una grave minaccia per i diritti e le libertà fondamentali, imponendo agli Stati parti della CADU l'obbligo di adottare misure adeguate, necessarie e proporzionate per prevenire e punire tali atti. In tal senso, le affermazioni della Corte risultano particolarmente rilevanti alla luce di un tragico attentato terroristico precedente, avvenuto nel 1992 contro l'Ambasciata d'Israele a Buenos Aires, ai danni della stessa comunità ebraica argentina. A questo evento si aggiunsero la denuncia di un cittadino brasiliano, sulla possibile identità del responsabile si suddetto attentato, ed il sorvolo di un elicottero non identificato sulla sede dell'AMIA la mattina del 18-7-1994. Tali segnali avrebbero dovuto attivare tempestivamente il rafforzamento delle misure di sicurezza e prevenzione per tutti i luoghi legati comunità ebraica, obiettivo evidentemente sensibile. Su questi presupposti e sull'applicazione *ex post* del citato "triplo-test" si fonda, dunque, la responsabilità dello Stato argentino per la mancata adozione di misure atte a prevenire l'attentato e le sue conseguenze (§§ 134-139).

Peraltro, i temi della lotta al terrorismo, del dovere di prevenzione e della violazione del diritto all'integrità personale sono stati oggetto anche della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che i giudici di San José richiamano. Infatti, a supporto delle proprie argomentazioni, e per colmare un vuoto interpretativo, la Corte IDH rammenta il caso *Tagayeva* della Corte EDU, che riguardava la violazione degli obblighi positivi *ex art. 2 CEDU* (diritto alla vita) e nel quale fu accertata la responsabilità dello Stato russo per non aver adottato misure idonee a prevenire ed evitare la morte di 180 bambini presi in ostaggio da un gruppo terroristico nella scuola di Beslan:

For the Court to find a violation of the positive obligation to protect life, it must be established that the authorities knew, or ought to have known at the time, of the existence of a real and immediate risk to the life of identified individuals from the criminal acts of a third party and that they failed to take measures within the scope of their powers which, judged reasonably, might have been expected to avoid that risk. Such a positive obligation may apply not only to situations concerning the requirement of personal protection of one or more individuals identifiable in advance as the potential target of a lethal act, but also in cases raising the obligation to afford general protection to society. [...] (Cfr. Corte EDU, *Tagayeva e altri c. Russia*, 13-04-2017, [n. 26562/07] § 482).

Pertanto, anche sulla scorta di tale giurisprudenza, la Corte IDH ha stabilito che, nonostante la partecipazione diretta di agenti statali nell'attentato terroristico alla sede dell'AMIA non fosse provata, sussistesse in ogni caso un obbligo positivo dello Stato di prevenzione e diligenza nell'impedire il verificarsi di un atto lesivo del diritto alla vita (cfr. Corte IDH, *Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia*, 31-01-2006, [Fondo, *Reparaciones y Costas*] §120). Inoltre, la Corte ha precisato che lo Stato non ha semplicemente l'obbligo di astenersi dal compiere atti che violino il diritto alla vita e all'integrità, ma deve anche garantire che: *i*) questa tipologia di violazioni venga adeguatamente punita dallo Stato (cfr. Corte IDH, *Caso Molina Theissen vs. Guatemala*, 04-05-2004, [Fondo, *Reparaciones y Costas*], §§ 109-113); e *ii*) si svolga un giusto processo ed, in seguito, si garantisca un risarcimento adeguato alle vittime per i danni subiti (cfr. Corte IDH, *Caso Herzog et al. vs. Brasil* §§ 220-225; C. Vega, *Obligaciones Estatales en Derechos Humanos: Positivas y Negativas*, RDH, vol. 15, n. 2, 2017, 45-67).

3.2. – Relativamente al diritto alle garanzie giudiziali e alla protezione giurisdizionale, la Corte ha concluso che la durata eccessiva (superiore ai trent'anni) dei molteplici procedimenti penali interni e di quelli sul depistaggio AMIA rappresenterebbe una chiara violazione del principio di durata ragionevole del processo previsto *ex art. 8.1 CADU*. I giudici di San José hanno osservato che, nonostante la gravità dei fatti e l'urgenza di individuare i responsabili, non è stato ancora possibile giungere ad una determinazione certa e definitiva delle responsabilità individuali a livello interno. Questo prolungato ritardo, espressione di una grave inefficienza strutturale ed organizzativa del sistema giudiziario nazionale, ha compromesso irreparabilmente il diritto delle vittime e dei loro familiari ad ottenere giustizia in tempi adeguati (§ 143).

Inoltre, la Corte ha riscontrato che lo Stato argentino ha violato il diritto ad un giudice imparziale ed indipendente, principio cardine del giusto processo, previsto *ex art. 8 CADU*. Le irregolarità procedurali sono state confermate da decisioni interne, tra cui quelle del TOF 3 nel 2004 e del TOF 2 nel 2019, che hanno evidenziato la condotta irregolare e la mancanza di neutralità del giudice incaricato delle prime fasi dell'indagine e di altri funzionari. Concludendo sul punto, essa ha accertato che lo Stato ha violato in modo grave e sistematico il

proprio obbligo di condurre un'indagine efficace, imparziale e tempestiva su uno dei più devastanti atti terroristici nella storia dell'America Latina. Paradigma di questa profonda compromissione nella fase delle indagini è rappresentato dall'identificazione tardiva della "vittima numero 85", avvenuta solo nel 2016, ad oltre due decenni dall'attentato (§ 195).

In aggiunta, ha constatato l'esistenza di deliberate manovre di occultamento da parte di agenti statali, finalizzate ad ostacolare l'indagine, i responsabili, a quasi trent'anni di distanza, non sono stati né identificati né processati (§ 211). Queste azioni di depistaggio hanno aggravato il quadro complessivo di impunità. Pertanto, la Corte ha affermato che lo Stato argentino non solo ha fallito nell'adempiere al proprio obbligo di indagare in maniera diligente sui fatti, ma ha anche ulteriormente ostacolato e rallentato il processo di ricerca della verità e della giustizia con condotte attivamente ostruzioniste, venendo meno agli obblighi previsti dagli artt. 8 e 25.1 CADU, in relazione all'art. 1.1 del medesimo strumento.

3.3 – Va evidenziata la scelta della Corte IDH di analizzare il diritto di accesso all'informazione ed il diritto alla verità, riconoscendo la profonda interrelazione (§ 218) ed il rapporto di propedeuticità che sussiste tra i due (cfr. K. Pérez Cortés, *La clasificación de información reservada y el derecho a la verdad*, EDI, vol. 1, n.12, 2021, 3-21).

Il diritto di accesso all'informazione non è esplicitamente disciplinato dalla Convenzione. La Corte ha fatto propria l'interpretazione "elastica" dell'art. 13 CADU (libertà d'espressione) elaborata dalla Commissione nella *Dichiarazione di Principi sulla Libertà di Espressione*. In tale documento, la Commissione ha stabilito che ogni persona ha il diritto di accedere agevolmente e senza oneri ad informazioni che la riguardano, inclusi i dati contenuti in registri pubblici o privati, e di aggiornarli, rettificarli o correggerli, se necessario (cfr. Principio n. 3). Inoltre, il Principio n. 4 afferma che l'accesso alle informazioni detenute dallo Stato costituisce un diritto fondamentale, che può essere limitato solo in circostanze eccezionali, come previsto dalla legge ed in presenza di un reale ed imminente pericolo per la sicurezza nazionale in una società democratica. Nel contesto del caso AMIA, la Corte ha riconosciuto l'obbligo positivo dello Stato di fornire le informazioni richieste e di garantire l'accesso alle stesse in modo completo e trasparente. In particolare, è stato evidenziato come eventuali limitazioni debbano essere giustificate in maniera rigorosa e motivata, in conformità con la CADU. La Corte ha espressamente affermato che lo Stato non può appellarsi al segreto di Stato, alle informazioni di *intelligence* o ad altre eccezioni per sottrarsi all'obbligo di cooperare con le indagini su violazioni dei diritti umani, né può ostacolare i procedimenti in corso (§§ 219-222).

In precedenti casi, la Corte IDH aveva già stabilito principi fondamentali riguardanti l'accesso alle informazioni e la conservazione degli archivi relativi a gravi violazioni dei diritti umani. Nel caso *Herzog*, essa aveva sottolineato che la conservazione di tali documenti è cruciale per garantire il diritto di accesso all'informazione, nonché essenziale per far emergere la verità e rendere giustizia alle vittime (cfr. Corte IDH, *Herzog y otros vs. Brasil*, § 337). Allo stesso modo, nel caso *Gelman*, aveva disposto che lo Stato implementasse le misure per garantire un accesso sistematico agli archivi di sicurezza nazionale, migliorando la gestione e la preservazione di tali documenti (cfr. Corte IDH, *Gelman vs. Uruguay*, § 282). Questi principi sono stati ripresi ed applicati anche al caso AMIA, nel quale la Corte ha riscontrato che lo Stato argentino ha attivamente ostacolato le indagini sull'attentato, contribuendo al depistaggio e all'occultamento di informazioni rilevanti (§ 205). Tali azioni non solo hanno violato il diritto delle vittime e dei loro familiari ad accedere alle informazioni necessarie per ricostruire la verità, ma

hanno anche impedito la creazione di una “versione ufficiale” e trasparente dei fatti, portando alla distruzione o all’alterazione di prove cruciali conservate in archivi segreti (§ 252). Questa condotta ha gravemente compromesso anche il diritto alla verità, limitando la capacità delle vittime di ottenere giustizia e lasciando l’intera fase delle indagini e del processo avvolti da un’aura d’incertezza (§ 261).

In conclusione, la Corte IDH ha stabilito che lo Stato argentino non ha ancora garantito un accesso reale ed efficace agli archivi rilevanti, limitando così la capacità delle vittime di ottenere informazioni e giustizia, disponendone dunque la creazione (§§ 306-312).

3.4. – Nella sentenza AMIA il *derecho a conocer la verdad* assume particolare rilievo non solo per le vittime di gravi violazioni dei diritti umani ed i loro familiari, ma anche per l’intera società (§§ 263-270).

Va precisato che l’*iter* per il riconoscimento di tale diritto nella giurisprudenza interamericana è stato complesso ed articolato, poiché non è espressamente previsto nella CADU. Inizialmente, tale diritto è emerso nella giurisprudenza della Corte IDH come risposta alle “sparizioni forzate” avvenute durante i regimi dittatoriali in Sud America nella seconda metà del Novecento (cfr. E. Ferrer Mac-Gregor, *Desaparición forzada de personas y derecho a la verdad en el sistema interamericano de derechos humanos. Col. Est. Sist. Interam. DH, v. 10, 2019, 1-9*). Con la caduta di questi regimi e l’inizio dei processi di giustizia transizionale, si è accentuata la domanda di verità e giustizia, non solo da parte delle vittime, ma anche da parte della società nel suo complesso (cfr. D. Bacis, *Il diritto alla verità nel dialogo tra Corti. Roma accoglie le suggestioni di San José de Costa Rica. DPCE Online, v. 35, n. 2, 2018, 596*). Successivamente, negli anni ‘90 la Commissione ha adottato un’interpretazione “progressista” ed estensiva della CADU, cercando di delineare i confini di questo diritto, sottolineandone il carattere autonomo ed indipendente rispetto a diritti “preesistenti” (cfr. L. Burgorgue-Larsen y A. Úbeda de Torres, *The Inter-American Court of Human Rights: case law and commentary. OUP, 2011, 80*).

In una prima fase, la Corte IDH ha optato per un approccio cauto nell’accogliere l’interpretazione fornita dalla Commissione. In tal senso, nei primi anni post-definizione, essa ha negato *tout court* l’esistenza di tale diritto, come nel caso *Castillo Páez vs. Perú*, specificando che esso aveva esclusivamente natura dottrinale e giurisprudenziale (cfr. Corte IDH, *Caso Castillo Páez vs. Perú, 3-11-1997, [Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas]*, § 86). In seguito, grazie all’influenza della stessa Commissione e dell’evoluzione del diritto internazionale, la Corte ha iniziato a ricomprendere il diritto alla verità nel più ampio diritto di accesso alla giustizia previsto dagli artt. 8 e 25 CADU (cfr. Corte IDH, *Caso Bámaca Vélasquez vs. Guatemala, 25-11-2000, [Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas]*, §§ 200-201).

Tuttavia, nel primo decennio degli anni 2000 la posizione della Corte ha subito un’evoluzione significativa, ampliandone la portata nella direzione di comprendere una dimensione collettiva del diritto alla verità e conferendogli sempre maggiore autonomia, poiché:

La satisfacción de la dimensión colectiva del derecho a la verdad exige la determinación procesal de la más completa verdad histórica posible, lo cual incluye la determinación judicial de los patrones de actuación conjunta y de todas las personas que de diversas formas participaron en dichas violaciones y sus correspondientes responsabilidades. [...] (cfr. Corte IDH, *Caso de la Masacre de La Rochela vs. Colombia, 11-05-2007, [Fondo, Reparaciones y Costas]*, §195).

In casi come *Gomes Lund et al. vs. Brasile*, la Corte ha ribadito il carattere autonomo del diritto alla verità e ne ha riconosciuto espressamente quello riparatorio nei confronti dei familiari delle vittime e di prevenzione nei confronti di future atrocità. In seguito, il diritto alla verità si è consolidato in maniera crescente grazie a recenti pronunce, come nel caso *Herzog*, in cui i giudici di San José hanno riconosciuto la responsabilità dello Stato brasiliano per non aver accertato giudizialmente i fatti legati all'omicidio e alla tortura del giornalista Vladimir Herzog e per non averne individuato i responsabili (cfr. M. Marcianete, *Il diritto alla verità nel sistema CADU: note sul caso Herzog y otros vs. Brasil*, DPCE Online, v. 37, n. 4, 2019). Oppure nello storico caso *Trujillo Oroza vs. Bolivia*, in cui la Corte ha definito la "privazione continua della verità" equiparabile ad un trattamento crudele, inumano e degradante (cfr. L.G. Torreblanca Gonzalez, *El derecho a la verdad en el ámbito Iberoamericano*, *Ius Hum.*, Vol. 3, 2012-2013, 19), stabilendo che:

"[...] La privación continua de la verdad acerca del destino de un desaparecido constituye una forma de trato cruel, inhumano y degradante para los familiares cercanos". (cfr. Corte IDH, Caso *Trujillo Oroza vs. Bolivia*, 26-01-2000, [Fondo] § 114).

Questo principio è stato esteso ad una dimensione sempre più collettiva in successive sentenze, tra cui *Molina Theissen vs. Guatemala*, in cui la Corte ha stabilito che il diritto alla verità non riguarda esclusivamente le vittime dirette o i loro familiari, ma si estende a tutta la società, affermando che "[...] El resultado del proceso deberá ser públicamente divulgado, para que la sociedad conozca la verdad" (cfr. Corte IDH, *Molina Theissen vs. Guatemala* § 86).

Dunque, il diritto alla verità non si limiterebbe all'esclusiva ricostruzione di fatti passati, ma rappresenterebbe un collegamento essenziale tra il bisogno individuale di giustizia e il diritto collettivo alla memoria storica, consentendo alla società di ricordare e prevenire future atrocità (cfr. D. Burbano, *The Right to the Truth in the Inter-American Human Rights System*, *J. Hum. Rights Pract.*, vol. 12, n. 2, 2020, 237-259). In tal senso, nella sentenza AMIA si evidenzia come il *vulnus* investigativo non solo danneggia i diritti individuali, ma comprometta profondamente la fiducia nel sistema giudiziario e, di conseguenza, la capacità dello Stato di garantire giustizia e riparazione (§§ 263-270). Questo diritto si configura come un elemento chiave nella lotta contro l'impunità e nel consolidamento di una memoria collettiva. In quest'ottica, la sentenza AMIA sottolinea l'obbligo dello Stato di garantire non solo l'accesso alla giustizia, ma anche la trasparenza e la verità, considerando questo diritto come parte integrante di una società che aspira alla giustizia, alla prevenzione e al rispetto delle vittime, dei sopravvissuti e dei familiari (cfr. D. Gonzalez-Salzberg, *El derecho a la verdad en situaciones de post-conflicto bélico de carácter no-internacional*, *Int. Law: Rev. Colomb. Derecho Int.*, vol. 6, n. 12, 2008). Tale diritto, secondo la Corte, si estende oltre la dimensione giudiziaria e rappresenta un principio fondamentale di giustizia, memoria collettiva e prevenzione.

Inoltre, i giudici hanno riconosciuto che ogni persona, inclusi i familiari delle vittime di gravi violazioni dei diritti umani, ha il diritto a conoscere la verità, il che implica l'obbligo per lo Stato di fare ogni sforzo possibile per chiarire i fatti e garantire trasparenza sui crimini commessi (§ 266). Non si tratta, solo di un diritto processuale o formale, ma di un diritto sostanziale, che comprende il dovere dello Stato di garantire indagini approfondite, la corretta conservazione delle prove e l'accesso all'informazione (§ 263).

Pertanto, La Corte ha concluso che vi è stata una violazione del diritto alla verità, strettamente collegata al diritto di accesso alla giustizia e all'informazione,

con un impatto rilevante sulle vittime, i loro familiari e l'intera società argentina (§§ 265-269).

3.5. – Infine, la Corte ha accertato che l'Argentina ha violato il diritto all'integrità personale dei familiari *ex art.* 5.1 CADU, in relazione all'art. 1.1 dello stesso strumento. (§ 277-283). Le omissioni dello Stato nel suo dovere di indagare, i ritardi ingiustificati nel processo e, in generale, la mancanza di chiarimenti e la situazione di impunità, hanno provocato nei familiari delle vittime sentimenti di angoscia, tristezza e frustrazione. In particolare, i ricorrenti nel presente caso, hanno dovuto affrontare numerosi ostacoli, che hanno impedito la loro effettiva partecipazione alle indagini e ai procedimenti giudiziari (§§ 274-283).

4. – In ordine alle riparazioni, i giudici di San José hanno disposto che l'Argentina deve assicurare l'immediata "rimozione" di tutti gli ostacoli, sia di fatto che di diritto, che continuano ad assicurare un regime d'impunità nel caso di specie. Questo comprende l'obbligo di avviare, proseguire o riaprire le indagini necessarie per identificare, processare e, se del caso, sanzionare i responsabili dell'attentato, della copertura dei fatti, nonché stabilire la verità su quanto accaduto entro un termine ragionevole (§§ 288-296). Inoltre, la Corte ha richiesto che lo Stato pubblichi la sentenza e realizzi un atto pubblico di riconoscimento della responsabilità. Tra le misure riparative è stata "ordinata" la produzione di un documentario audiovisivo sui fatti del caso e la creazione di un archivio storico accessibile al pubblico. Questo archivio deve raccogliere informazioni relative all'attentato e a tutte le vicende successive. Tali misure sono finalizzate a soddisfare l'esigenza di riconoscimento pubblico, visibilità e memoria per le vittime e per la società nel suo insieme (§§ 306-312). In termini di garanzie di non ripetizione, la Corte ha stabilito che lo Stato debba regolamentare l'uso delle informazioni di *intelligence* come prova nei procedimenti giudiziari e sviluppare un programma di formazione per migliorare l'utilizzo di tali informazioni. Infine, lo Stato è stato "obbligato" a pagare le somme stabilite a titolo di danni materiali e immateriali, oltre a rimborsare i costi e le spese sostenute durante il processo.

La Corte vigilerà sull'attuazione delle riparazioni e manterrà la supervisione aperta fino a quando lo Stato non avrà rispettato pienamente tutte le misure stabilite nella sentenza. Solo allora il caso potrà essere considerato chiuso (§§ 330-337).

5. – In chiusura, merita evidenziare gli aspetti innovativi che la pronuncia reca in materia di diritto alla verità.

Il primo riguarda il riconoscimento della lesione del *derecho a conocer la verdad* non solo per la mancata indagine sui responsabili dell'attentato, ma anche per le azioni di copertura e occultamento messe in atto da funzionari statali. In sentenze precedenti, la Corte IDH aveva condannato l'inerzia dello Stato nelle indagini relative alla sparizione forzata e all'omicidio di altri soggetti (cfr. Corte IDH, *Caso Gómez Palomino vs. Perù*, 26-01-2000, [Fondo], §§ 70-80), ma nel caso in esame la Corte ha compiuto un ulteriore passo avanti, affrontando specificamente l'impunità derivante da atti di depistaggio e manipolazione delle prove da parte di pubblici ufficiali. In questo modo, lo Stato argentino è stato ritenuto responsabile non solo per le omissioni accertate, ma anche per condotte attive dei suoi agenti volte ad ostacolare il corso della giustizia e l'accertamento dei fatti.

In secondo luogo, il caso AMIA è rilevante poiché pone l'accento su un aspetto cruciale: lo Stato non può semplicemente limitarsi a non ostacolare la

giustizia, ma ha l'obbligo proattivo di garantire la piena trasparenza e integrità nel processo e della fase delle indagini. Questo principio si estende oltre la mera investigazione dell'attentato e riguarda il dovere di assicurare che ogni tentativo di nascondere, distruggere o manipolare le prove sia severamente perseguito. Il diritto alla verità, così delineato, non è più solo una questione di accertamento dei fatti, ma un diritto collettivo alla memoria storica e alla trasparenza, che coinvolge l'intera società, oltre le vittime dirette. La Corte ha anche enfatizzato che il diritto alla verità include il dovere dello Stato di rimuovere ogni ostacolo per garantire una piena ricostruzione storica dei fatti, compreso l'accesso agli archivi e alle informazioni rilevanti, anche se queste sono state distrutte o manipolate (§§ 265-269).

In attesa di fare totale chiarezza sull'identità degli attentatori e sulle dinamiche del disastroso attacco contro la sede dell'AMIA, la sentenza in epigrafe può essere considerata come un "precedente rilevante" in tema di riconoscimento e tutela del *derecho a conocer la verdad*, perché consolida e sviluppa la giurisprudenza interamericana in materia, anche con riguardo agli obblighi che la CADU pone in capo agli Stati parti.

Livia Mancinelli
Università LUISS Guido Carli- Corso di Global Law
lmancinelli@luiss.it

